

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. CRISTIANO Magda - Presidente  
Dott. PAZZI Alberto - Consigliere  
Dott. VELLA Paola - Consigliere  
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere  
Dott. AMATORE Roberto - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso n. xxx r.g. proposto da:

**BANCA CESSIONARIA**, rappresentata in giudizio da A.A. Spa in persona del legale rappresentante prò tempore dott. B.B., domiciliata per Legge in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, giusta procura speciale in atti.

- ricorrente -

contro

**FALLIMENTO C.C. Srl**, in persona del curatore dott. D.D., elettivamente domiciliata in OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. OMISSIS, giusta procura speciale in atti,

- controricorrente -

avverso il decreto del Tribunale di Lecce depositato in data 15.1.2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

**Svolgimento del processo**

1. Il Tribunale di Lecce ha accolto solo in parte l'opposizione ex art. 98 L. fall. proposta da **BANCA CESSIONARIA**, rappresentata in giudizio da A.A. Spa, per ottenere l'ammissione allo stato passivo del **FALLIMENTO C.C. Srl**, con collocazione ipotecaria, del credito ceduto da **BANCA CEDENTE** di complessivi Euro 3.996.584,86, preteso in forza del contratto di mutuo stipulato il 21.9.2007 fra la banca cedente e la società poi fallita; credito che il G.D. non aveva ammesso ritenendo che il mutuo, qualificato come "di scopo", fosse nullo per distrazione dell'impiego delle somme erogate.

2. Il tribunale, condivisa la qualificazione del contratto come mutuo di scopo, ne ha ribadito la nullità per deviazione dalla sua causa concreta, rilevando che le somme erogate, che avrebbero dovuto essere impiegate da Pastificio C.C. per l'acquisto (avvenuto alcuni giorni prima della stipula del mutuo) dell'azienda di **OMISSIS**- il cui prezzo era stato invece saldato con altre modalità - erano in realtà servite quasi interamente per ripianare lo scoperto del c/c accesso dalla società poi fallita presso la banca mutuante. Ha pertanto ammesso al passivo al chirografo, e a titolo di ripetizione di indebito, il minor credito dell'opponente corrispondente al residuo capitale mutuato e non restituito, maggiorato dei soli interessi legali dalla domanda al saldo.

2. Il decreto, pubblicato il 15.1.2021, è stato impugnato da **BANCA CESSIONARIA**, e per essa da A.A. Spa, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo e illustrato da memoria, cui il **FALLIMENTO C.C. Srl** ha resistito con controricorso.

#### Motivi della decisione

1. Con l' **UNICO MOTIVO** di ricorso **BANCA CESSIONARIA** lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1813 cod. civ.

La ricorrente, premesso che l'art. 1, secondo cpv., del contratto di mutuo prevedeva soltanto che il finanziamento (...) dovrà essere utilizzato dalla parte mutuataria integralmente ed esclusivamente per la realizzazione del prospettato programma di investimenti concernente l'acquisto del ramo d'azienda della società **OMISSIS** (...), sostiene che tale pattuizione non era sufficiente a qualificare il mutuo come di scopo, essendo a tal fine necessario che la clausola di destinazione a una specifica modalità di utilizzazione delle somme erogate coinvolga, oltre all'interesse del finanziato, anche quello - diretto o indiretto - del finanziatore.

Osserva ancora che, come già affermato da questa Corte, la destinazione delle somme ad un impiego di esclusivo interesse del mutuatario, non accompagnata da uno specifico programma contrattuale teso alla realizzazione di detto interesse, costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, la cui mancata attuazione non dà luogo ad alcuna nullità.

2. Il motivo è fondato.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo messo a fuoco la figura giuridica del mutuo di scopo, tanto nella versione cd. legale, quanto in quella cd. convenzionale, nel senso che in entrambi i casi la destinazione delle somme mutate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale.

Il mutuo di scopo, cioè, è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria, tale da contrassegnarne la funzione, consistente nel procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a un'utilizzazione vincolata; sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste se (e solo se) quella destinazione non sia rispettata. (cfr. Cass. n. 25793-15, nonché le ben più risalenti Cass. nn. . 317/01, 12123/90, 2876/88). 2.2 Più di recente questa Corte ha precisato, enunciando un principio pienamente condiviso dal collegio, che il mutuo di scopo convenzionale, che costituisce una deviazione dal tipo contrattuale di cui all'art. 1813 c.c., si configura solo quando il mutuatario abbia assunto espressamente un obbligo nei confronti del mutuante, in ragione dell'interesse di quest'ultimo - diretto o indiretto - ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo: è in tal caso, infatti, che la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto, con la conseguenza che la sua inosservanza dà luogo alla nullità dello stesso (Cass. nn. 24699/2017 e 15929/2018).

Detto altrimenti, il mutuo può essere qualificato di scopo solo allorché la clausola di destinazione coinvolga l'interesse diretto o indiretto dell'istituto finanziatore, mentre l'indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato, non accompagnato da uno specifico programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non basta ai fini di tale qualificazione (cfr. Cass. 24699/2017 cit.).

Il giudice del merito non si è attenuto a tali principi, in quanto ha ritenuto di poter qualificare come di scopo il contratto di mutuo dedotto in giudizio senza preoccuparsi minimamente di accertare se ricorresse un interesse anche della banca finanziatrice al perseguimento dell'indicata destinazione della somma erogata.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio della causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma l' 11 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2024.

EX PARTE